



Alb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 15 Registro Delibere

copia per uso amministrativo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AX ART. 20 DL.VO 19.08.2016 N. 175 MODIF. DAL DL.VO 16.06.2017 N. 100.-

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di FEBBRAIO, alle ore 15,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 BENTIVEGNA STEFANO	SI		
2 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
3 DRAIA' ROBERTO	SI		
4 RUTA DEBORA		SI	
5 D'ANGELO FILIPPA	SI		
6 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI		
7 ARENA FABIO		SI	
8 AUZZINO CARMELO	SI		
9 PECORA SARA	SI		
10 ALESSI ANTONIO	SI		
11 PROFETA GIUSEPPE		SI	
12 ARCURIA GIUSEPPE		SI	
13 DRAGA' CONCETTA		SI	
14 SPERANZA GIUSEPPE		SI	
15 CAVALLARO MARIA GRAZIA		SI	
	PRESENTI N° 8	ASSENTI N° 7	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Comunale supplente Dott.ssa Silvana Arena.-			
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Francesca Draia' e gli Ass.ri Auzzino, Platania e Indovino -			
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è legale, dichiara che i lavori possono proseguire.			

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AX ART. 20 DL.VO 19.08.2016 N. 175 MODIF. DAL DL.VO 16.06.2017 N. 100.-

Il Presidente Scozzarella propone il rinvio dell'affare iscritto al p. 2 dell'o.d.g. n. 1606 del 6.02.2019, concernente la ricomposizione delle Commissioni Consiliari permanenti, tenuto conto dell'assenza in seduta di diversi gruppi consiliari.

Posta ai voti per alzata e seduta, **la proposta risulta approvata all'unanimità** dei voti degli 8 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Il Presidente Scozzarella passa, quindi, alla trattazione dell'affare in oggetto iscritto al p.3 dell'o.d.g.; stante che nessun Consigliere chiede di parlare, pone ai voti per alzata e seduta l'approvazione della proposta, predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, corredata dai pareri di rito, nel testo allegato al presente atto.

La proposta risulta approvata all'unanimità dei voti degli 8 Consiglieri presenti e votanti.

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente proclama che

**IL CONSIGLIO COMUNALE
HA DELIBERATO**

APPROVARE LA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AX ART. 20 DL.VO 19.08.2016 N. 175 MODIF. DAL DL.VO 16.06.2017 N. 100, nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente, essendo stati trattati tutti gli affari iscritti all'o.d.g. dichiara esaurita la sessione consiliare convocata con lettera n. 1606 del 6.02.2019; scioglie pertanto la seduta quando sono le ore 18,00.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 DICEMBRE 2018 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RAVVISATO che alla data del 31/12/2018 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni :

Ragione sociale / denominazione	Codice fiscale società partecipata	Localizzazione	Quota % partecipazioni e diretta	Settore di riferimento	Stato
SRR Società per regolamentazione e del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna Soc. Cons per Azioni	1201410865	PZA GARIBALDI 1 Enna (EN) Italia	5,13%	Rifiuti	Attiva
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	PZA GARIBALDI 1 Enna (EN) Italia	4,35%	Rifiuti	In liquidazione
SICILIA AMBIENTE SPA In liquidazione	548140862	VIA ROMA 353 Enna (EN) Italia	0,20%	Rifiuti	In liquidazione
Gal rocca di cerere soc cons. r.l.	00667240865'	Via volturo 34, 94100 ENNA	2,00%	Sviluppo territorio	Attiva
CONSORZIO ATO N 5 ENNA	91025350868	via Trieste 13 Enna (EN) Italia	2,46%	Idrico	In liquidazione
Ente parco FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	c.da Floristella	9,03%	Ambiente e territorio	Attiva

Partecipazioni indirette detenute attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	Tramite	NOTE
Ambiente e Tecnologia Srl	01220960866	100%	Srr per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6	

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche *effettuano annualmente*, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire*

un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorre, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

per quanto sopra :

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Valguarnera detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e di seguito indicate :

Ragione sociale / denominazione	Codice fiscale società partecipata	Localizzazione	Quota % partecipazioni e diretta	Settore di riferimento	Stato
SRR Società per regolamentazione e del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna Soc. Cons per Azioni	1201410865	PZA GARIBALDI 1 Enna (EN) Italia	5,13%	Rifiuti	Attiva
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	PZA GARIBALDI 1 Enna (EN) Italia	4,35%	Rifiuti	In liquidazione
SICILIA AMBIENTE SPA In liquidazione	548140862	VIA ROMA 353 Enna (EN) Italia	0,20%	Rifiuti	In liquidazione
Gal rocca di cerere soc cons. r.l.	00667240865'	Via volturo 34, 94100 ENNA	2,00%	Sviluppo territorio	Attiva
CONSORZIO ATO N 5 ENNA	91025350868	via Trieste 13 Enna (EN) Italia	2,46%	Idrico	In liquidazione
Ente parco FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	c.da Floristella	9,03%	Ambiente e territorio	Attiva

Partecipazioni indirette detenute attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	Tramite	NOTE
Ambiente e Tecnologia Srl	01220960866	100%	Srr per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6	

3. Di prendere atto della relazione Tecnica ALLEGATA quale parte integrante della presente delibera;
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata in merito alla partecipazione diretta **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
5. Di dare mandato al Sindaco in qualità di rappresentante legale di comunicare all'assemblea dei soci dalla SRR (regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6) di razionalizzare la società controllata Ambiente e tecnologia Srl;
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Valguarnera Caropepe li 16/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pierpaolo Nicolosi



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 12/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Valguarnera Caropepe li 16/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pierluigi Nicolosi



RELAZIONE TECNICA

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016**

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29/11/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data,

analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Ragione sociale / denominazione	Codice fiscale società partecipata	Localizzazione	Quota % partecipazione diretta	Settore di riferimento	Stato
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna Soc. Conspers Azioni	1201410865	PZA GARIBALDI 1 Enna (EN) Italia	5,13%	Rifiuti	Attiva
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	PZA GARIBALDI 1 Enna (EN) Italia	4,35%	Rifiuti	In liquidazione
SICILIA AMBIENTE SPA In liquidazione	548140862	VIA ROMA 353 Enna (EN) Italia	0,20%	Rifiuti	In liquidazione
Gal rocca di cereresoc cons. r.l.	00667240865'	Via volturo 34, 94100 ENNA	2,00%	Sviluppo territorio	Attiva

Ragione sociale / denominazione	Codice fiscale società partecipata	Localizzazione	Quota % partecipazione diretta	Settore di riferimento	Stato
CONSORZIO ATO N 5 ENNA	91025350868	via Trieste 13 Enna (EN) Italia	2,46%	Idrico	In liquidazione
Ente parco FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	c.da Floristella	9,03%	Ambiente e territorio	Attiva

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Da questa analisi si rileva a società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna Società Consortile per Azioni costituita il 9.06.2015 la partecipazione della Ambiente e Tecnologia Srl, a totale sua partecipazione. La società è entrata in funzione nel 2017 approvando il bilancio 2017 in data 27/04/2018. Tale partecipazione rientra fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP soggetta comunque ad analisi.

3. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Le partecipazioni diretta detenute dal Comune di Valguarnera sono le seguenti

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO	NOTE
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna Soc. Cons. PER AZIONI	1201410865	5,13%	Attiva	Approvazione bilancio di esercizio 31/12/2017 Approvato 14/09/2018
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	4,35%	In liquidazione	Non approva bilancio
SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	548140862	0,20%	In liquidazione	Non approva bilanci
Gal rocca di cereresoc. cons. r.l.	00667240865'	2,00%	Attiva	Bilancio pubblicato sul sito 31/12/2017
CONSORZIO ATO N 5 ENNA	91025350868	2,46%	In liquidazione	Approvato rendiconto 2016 commissario
Ente parco FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	Attiva	Commissario rendiconto 2015 14/11/2017

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

(SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI).

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Ambiente e Tecnologia Srl	01220960866	100%	Negativo	

4. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

Le partecipazioni dirette di seguito indicata rientrano nelle condizioni indicate dalle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P ovvero messa in liquidazione per le quali non deve essere avviata alcuna azione:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	4,35%	IN LIQUIDAZIONE
SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	548140862	0,20	IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO ATO N 5 ENNA	91025350868	2,46	IN LIQUIDAZIONE I

ALTRE NOTIZIE ED INFORMAZIONI IN MERITO ALLE PARTECIPAZIONI

La società, **Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI** rientra tra le tipologie dell'articolo 4, ovvero produzione servizio indispensabile ed inoltre la deliberazione Corte dei Conti Sicilia n.61 del 2016, prevede espressamente "Naturalmente, tale ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale."

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	1201410865	5,15	In attività

Ricognizione Partecipata - Comune di Valguarnera Caropepe

Bilancio di esercizio 2017 chiude a zero senza utile o perdite di esercizio il bilancio è stato approvato il 14/09/2018.

Gal rocca di cerere	00667240865'	2,00%	Attiva
---------------------	--------------	-------	--------

Considerazioni di economicità e convenienza, oltre che di necessità al fine di assicurare la possibilità di partecipazione al bandi comunitari e regionali, debbono essere svolte per le partecipazioni societarie al "GAL ROCCA DI CERERE"., la cui scelta di una eventuale cessione delle quote societarie, molto esigue, priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti per cui, una tale ipotesi, sarebbe illogica e sconveniente, considerato che tali società ha dato corso ad azioni positive ed economicamente fruttuose per il Comune considerati i consistenti finanziamenti ottenuti per il territorio. In merito si intendono integralmente riportate le motivazioni della delibera di Giunta Comunale n. 87/2016 e di Consiglio Comunale n , 74/2016

Ente parco FLORISTELLA GROTTACALDA		9,03%	Attiva
------------------------------------	--	-------	--------

Preso atto che in merito alla partecipazione di cui sopra l'Ente aveva richiesto parere alla Corte dei Conti e che la la Corte dei Conti per la Regione Siciliana con il parere n, 90/2016ha stabilito che l'ENTE PARCO HNERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA non soggetto a verifica discrezionale da parte del comune e che pur non di meno si procede all'analisi dei dati contabili dello stesso.

Si precisa che:

- nel parere richiesto dall'ente alla corte dei conti sulla questione e rilasciato nella adunanza del 17/05/2016, n. 90/2016, si prescinde dalla possibilità del comune di fuoriuscire;
- pur confermando le criticità' che emergono dai dati contabili e dalla struttura organizzativa, e dalla possibilità concreta che possano essere raggiunti risultati nel medio e lungo periodo, si ribadisce l'impossibilità di dismissione dalla partecipazione;
- la corte del conti esorta comunque gli enti partecipanti ad adottare tutte le misure necessarie alla razionalizzazione e riduzione delle spese (riduzione degli amministratori, tagli dei compensi, applicazione dei limiti di spesa del d. l, 78/2010 smi;

Si rileva che l'Ente Parco Minerario di Floristella non è soggetto alla razionalizzazione di cui alla legge n. 190/2014, che la partecipazione non può essere dismessa e che l'Ente adotterà tutte le misure necessarie al fine di ridurre i costi di gestione, unitamente agli altri Enti partecipanti. Dal rendiconto approvato del 2015 in data 14/11/2017 emerge che l'ente chiude in avanzo di amministrazione di 839.720,75 vincolati ed accantonati per 554.761,04

5. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

La società SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna ha costituito una società a responsabilità Limitata unipersonale denominata Ambiente e tecnologia Srl il 09/06/2015, società entrata in funzione nel 2017.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	SRR Società per regolamentazione dei servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	1201410865
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	Tecnologia e ambiente srl01220960866
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	si	no	no	no
Risultato d'esercizio	-2.351,92	-2.168,00	Non Attiva	Non Attivo	Non Attiva

L'analisi dei bilanci, ed in particolare il conto economico fa rilevare che la società presenta una situazione al quanto anomala, con ricavi pari a zero, anche se risultano crediti verso clienti (come indicato in nota integrativa) per fatture emesse nei confronti dei comuni in conto anticipi ricavi per conferimenti successivi.

Inoltre l'analisi si rileva la contabilizzazione nel passivo di clienti conto acconti per 472.539,30 facendo emergere una riduzione delle passività che dovrebbero essere inserite tra i risconti passivi.

Tale contabilizzazione inoltre fa emergere una perdita di esercizio 2017 di - € 2.351,92 oltre alla perdita del 2016 di - € 2.168,00, che evidenzerebbe un abbattimento del capitale sociale ed una necessaria ricapitalizzazione della società.

6. CONCLUSIONI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

In conclusione :

- ✓ le **partecipazioni dirette** dell'ente che si trovano in liquidazione, rientrano nelle condizioni indicate dalle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P per le quali non deve essere avviata alcuna razionalizzazione in quanto in essere;
- ✓ la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Ennarientra tra le tipologie dell'articolo 4, ovvero produzione servizio indispensabile e tra l'atro è obbligo normativo la partecipazione, di conseguenza ;
- ✓ GAL Rocca di Cerere il consiglio comunale si è espresso all'atto di adesione circa l'indispensabilità dell'adesione e si è espresso approvando i piani del 2016 e del 2017 circa il mantenimento della quota societaria verificando e attestando l'esiguità della partecipazione e con l'approvazione del presente piano ne attesta l'indispensabilità stante la quota minima di partecipazione e che comunque la società ha un bilancio che non chiude in perdita di esercizio;
- ✓ Ente Parco Floristella non può essere oggetto di valutazione e dismissione come previsto dal parere della Corte dei Conti su richiesta specifica dell'ente, verificando inoltre che dai dati a consuntivo l'ente chiude in avanzo di amministrazione
- ✓ La **partecipazione indiretta** in Tecnologia e Ambiente srl risulta non conforme al L'art. 20. Infatti presente ai sensi del comma 2, lett. d) un fatturato medio inferiore a quanto previsto dalla normativa e risulta in perdita per due esercizi consecutivi. È opportuno di conseguenza indicare in sede di delibera di consiglio comunale al Sindaco, in qualità rappresentante legale, di rappresentare in sede di assemblea dei soci della Srr l'eventuale azione di razionalizzazione della società ad essa collegata.

II SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bentivegna Stefano

IL PRESIDENTE
F.to Enrico Scozzarella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Silvana Arena

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE